

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI DA INSERIRE IN LINEA COME FAQ.

Affidamento in concessione del SERVIZIO DI TESORERIA – CIG 6600893D36.

Precisazioni

- 1) **In data 09 marzo 2016** è pervenuto il seguente quesito in merito all'art. 19, comma 1 dello schema di convenzione di cui alla Deliberazione della Città Metropolitana di Torino, n. 2739 del 2 febbraio 2016: *Si chiede conferma che qualora le Aziende, Enti e Consorzi che chiedano l'estensione del servizio di Tesoreria/Cassa siano soggette a limite di indebitamento e ad insindacabile giudizio del Tesoriere/Cassiere sarà negata la concessione delle linee di affidamento. Il Tesoriere/Cassiere non svolgerà neppure il servizio di Tesoreria/Cassa che comporterebbe di fatto l'obbligo a concedere gli affidamenti previsti alla normativa vigente.*

RISPOSTA:

Si conferma che il Tesoriere/Cassiere nel caso prospettato, a suo insindacabile giudizio, potrà non svolgere il Servizio di Tesoreria per l'Ente richiedente l'estensione.

- 2) **In data 11 marzo 2016** è pervenuto il seguente quesito in merito all'art. 40, comma 11 dello schema di convenzione di cui alla Deliberazione della Città Metropolitana di Torino, n. 2739 del 2 febbraio 2016: *“ Si chiede conferma che nel calcolo della numerata delle operazioni da considerarsi a carico ente ci si possa riferire ai singoli pagamenti intesi come bonifici effettuati (ad es. per emolumenti) e non al singolo mandato cumulativo”.*

RISPOSTA:

Si precisa che per singolo pagamento si intende: il pagamento effettuato con bonifico SEPA verso IBAN dello stesso circuito bancario del Tesoriere o presso altro circuito bancario (anche a regolarizzazione di provvisori di pagamenti effettuati con carte contabili); con il limite di un'unica commissione nel caso di più bonifici effettuati dal Tesoriere nello stesso giorno allo stesso beneficiario e su circuito bancario diverso dal Tesoriere (art. 40 c. 12 Convenzione di Tesoreria).

I pagamenti effettuati con unico mandato e beneficiari multipli vanno rendicontati analiticamente da parte del Tesoriere con indicazione di importo e banca ricevente appartenente o meno al circuito bancario del Tesoriere. La modalità di liquidazione è riportata all'ultimo capoverso dell'art. 40, c. 11 lett. c, della Convenzione.

- 3) **In data 22 marzo 2016** sono pervenuti i seguenti quesiti in relazione all'art. 37 della Convenzione di Tesoreria:
- a. *Si chiede conferma che gli atti di gara della prossima Convenzione di Tesoreria prevedranno espressamente il subentro del nuovo Tesoriere nell'emissione degli impegni di firma rilasciati con validità maggiore rispetto a quella della Convenzione oggetto della presente procedura (art. 37 p. 1 della bozza di Convenzione.)*

RISPOSTA:

In relazione al primo quesito, come riportato nel testo dell'articolato (art. 37 c.1) "in caso di subentro di altro Tesoriere le garanzie fideiussorie saranno poste a carico del nuovo Tesoriere". Anche le future gare di Tesoreria evidenzieranno, fra le altre cose, anche espressamente questo vincolo di subentro.

- b. *Sempre con riferimento all'art. 37 p.1 della bozza di Convenzione si chiede conferma che l'impegno del Tesoriere al rilascio di garanzie fideiussorie sia limitato ad impegni di firma di natura commerciale o anche finanziaria ma limitata alla garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi, o alla potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell' Ente, con esclusione quindi di fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati, o di rilascio di garanzie per conto delle Ente ma nell' interesse di enti e società partecipate.*

RISPOSTA:

In relazione al secondo quesito, a ulteriore dettaglio, si concorda che il rilascio di garanzie fideiussorie sia limitato ad impegni di firma di natura commerciale o anche finanziaria ma limitata alla garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi, o alla potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell' Ente, con esclusione quindi di fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati, o di rilascio di garanzie per conto delle Ente ma nell' interesse di enti e società partecipate.

- c. *Con riferimento all'art. 37 p. 2 della bozza di Convenzione si chiede conferma che per il Tesoriere non costituisca obbligo l'acquisto pro soluto (diretto o tramite società del Gruppo) di crediti certificati dalla Città Metropolitana di Torino.*

RISPOSTA:

In relazione al terzo quesito, il comma indicato esplicita già l'insindacabile giudizio del Tesoriere ad operare in merito, si conferma comunque che per il Tesoriere non costituisce obbligo l'acquisto pro soluto (diretto o tramite società del Gruppo) di crediti certificati dalla Città Metropolitana di Torino.